VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

49.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUBBI EMILIO

| INDICE | La seduta comincia alle 9,50. |
|--|---|
| PAG. Missione | MEROLLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato). |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra (Approvato dalla VI Commissione del Sena- | Missione. PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, che il deputato Antoni è in missione per incarico del suo ufficio. Discussione del disegno di legge: Snelli- |
| to) (2748) | mento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2748). |
| Votazione segreta: Presidente 634 | PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Snel- limento delle procedure di liquidazione re- |

lative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 luglio 1981.

Prima di dare la parola al relatore, vorrei sottolineare l'importanza della discussione del disegno di legge oggi in esame, in relazione al fatto che la nostra Commissione, così come la VI Commissione del Senato, ebbe a suo tempo (e precisamente nel corso della discussione del bilancio del 1978) a sollecitare un intervento atto a prevedere i modi e le forme attraverso i quali procedere alla definitiva chiusura delle partite inerenti i rapporti nati a seguito del conflitto mondiale.

Siamo quindi di fronte ad un atto che il Governo – desideriamo darne atto al ministro del tesoro *pro tempore* onorevole Pandolfi – ha inteso presentare alle Camere su diretta sollecitazione del Parlamento e, in particolare, della nostra Commissione. Chiedo scusa al relatore di questa brevissima puntualizzazione che pur ritenevo indispensabile.

L'onorevole de Cosmo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE COSMO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, sono grato al Presidente per l'introduzione quanto mai opportuna che ha fatto sul provvedimento in esame.

Il disegno di legge oggi in discussione, com'è noto, è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato il 16 luglio scorso. Esso è frutto di un lavoro approfondito e meticoloso effettuato dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento, i quali hanno rielaborato il disegno di legge n. 604 presentato dal ministro Pandolfi in data 19 dicembre 1979.

Il testo al nostro esame, tra l'altro, tiene conto di molte istanze pervenute dall'Associazione nazionale danneggiati di guerra e si propone di arrivare ad una ra-

pida sistemazione definitiva delle numerose pendenze tuttora in essere per quanto riguarda la liquidazione dei danni di guerra, potenziando il personale addetto al settore mediante nuove assunzioni a carattere temporaneo e semplificando al massimo le attuali procedure di liquidazione. È pure prevista, a scadenza ravvicinata. la soppressione di alcuni uffici dell'amministrazione dello Stato, come la direzione generale dei danni di guerra ed i relativi reparti dell'Intendenza di finanza: con effetto immediato è prevista la soppressione del Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, nonché il relativo Comitato, istituiti a suo tempo presso il Ministero del tesoro.

Prima di esaminare il provvedimento al nostro esame quale è pervenuto dal Senato, ritengo opportuno fare brevemente il punto della situazione delle pratiche per danni di guerra, allo scopo di meglio cogliere i diversi aspetti del fenomeno oggetto della nostra attenzione. Tra le numerose disposizioni legislative emanate in materia di danni di guerra, quella organica del 27 dicembre 1953, n. 968, prevedeva uno stanziamento complessivo di 900 miliardi ed uno stanziamento annuo minimo di 30 miliardi, finché perdurassero le esigenze del settore (articolo 56 della legge n. 968), cioè per 30 anni.

Tenuto conto del fatto che l'attività di risarcimento vero e proprio dei danni di guerra è iniziata dal 1954, dovrebbe esaurirsi il tutto nel 1984 o, comunque, il trentennio previsto per gli impegni dovrebbe scadere nel 1984. Con riferimento alla situazione statistica al 31 dicembre 1980, nonché a quella aggiornata recentemente dalla competente direzione generale al 1º luglio 1981, comprendendo altresì fra i danni anche quelli relativi ai settori diversi dai danni di guerra (requisizioni e danni alleati, debiti contratti dalle formazioni partigiane), i quali hanno però scarsa rilevanza per il problema in esame, si può osservare come su di un carico iniziale di circa 4 milioni e 490 mila denunzie e domande, ne risultino definite 3 milioni e 624 mila circa (per l'esattezza 3.623.788), pari all'80,70 per cento; quelle residue (circa 865 mila) si ripartiscono i iniziali 1.500 unità alle attuali 300 circa come segue. I (più precisamente, dalle ultime risultanze

Un primo gruppo concerne le domande e le denunzie con provvedimenti di liquidazione rimasti ineseguiti per mancata presentazione dei documenti richiesti dalla amministrazione o gravati di ricorso: al 31 dicembre 1980, erano 249 mila ed al 1º luglio 2981, 246.154.

Un secondo gruppo comprende le domande e denunzie accantonate nel corso dell'istruttoria, per il motivo indicato precedentemente o per irreperibilità degli interessati: al 31 dicembre 1980, erano 337 mila, ed al 1° luglio 1981, 332.692.

Nel terzo ed ultimo gruppo rientrano le domande e le denunzie in istruttoria o da istruire: al 31 dicembre 1980, erano 294 mila, ed al 1º luglio 1981, 285.956; in totale, le pratiche al 31 dicembre 1980 erano 880 mila ed al 1º luglio 1981, 864.802.

Le cause che ostacolano e rallentano l'attività dell'amministrazione sono molteplici e si riallacciano al lungo tempo trascorso dalla data degli eventi bellici. Ovviamente, quasi tutte le situazioni soggettive ed oggettive di allora si sono modificate a causa del decesso degli interessati e spesso anche dei loro aventi causa ed in conseguenza degli spostamenti di domicilio e di abitazione che, per quanto riguarda gli italiani all'estero o nei territori già sottoposti alla sovranità italiana, sono avvenuti fuori dal territorio italiano. Vi sono poi i trasferimenti di proprietà dei beni danneggiati o dei relitti di quelli distrutti, con problemi conseguenti relativi alla titolarità delle pretese risarcitorie.

Le cause ostative non sono soltanto esterne all'amministrazione: una certa parte, non meno rilevante, è di carattere interno e si ricollega a fatti e circostanze di carattere amministrativo e legislativo. Va considerata intanto la situazione del personale sia presso la direzione generale, sia presso i reparti dei danni di guerra nelle Intendenze di finanza, la cui consistenza (per effetto delle varie disposizioni legislative favorevoli all'esodo volontario e per i normali collocamenti a riposo), si è notevolmente ridotta passando dalle

iniziali 1.500 unità alle attuali 300 circa (più precisamente, dalle ultime risultanze della competente direzione al 1º luglio 1981, 147 unità al Ministero del tesoro e 115 ai reparti delle Intendenze di finanza). Specialmente presso gli uffici periferici, la situazione è tale che alcuni reparti, pur avendo un notevole carico di pratiche da definire, hanno cessato del tutto ogni attività e la stessa direzione generale, specialmente per il personale di archivio e di dattilografia, si trova in notevole difficoltà ed ogni espansione di attività incontrerebbe insormontabili ostacoli.

Le procedure stabilite dalle norme vigenti rendono, inoltre, difficile e lentissimo l'iter delle pratiche. Le stesse norme, pur se hanno subito qualche ritocco nel senso dello snellimento, non rispondono certamente alle esigenze delle residue pratiche il cui svolgimento, invece, richiederebbe tempi brevi ed una maggiore aderenza alla diversa realtà, a circa quaranta anni dalla fine della guerra. Un intralcio enorme è derivato all'attività dei danni di guerra e specialmente nei confronti di coloro che hanno subito e denunziato danni di guerra, dall'abrogazione delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, sancita dall'articolo 42 del decreto presidenziale n. 601 del 1973; la situazione si è aggravata per effetto dell'inflazione, che ha determinato lo stato di disinteresse di una larga cerchia dei danneggiati per l'esiguità degli indennizzi liquidati ai prezzi del 1943 con coefficienti di rivalutazione (5.8 e 15) rimasti immutati sin dal 1954.

Si è pervenuti pertanto al disegno di legge di iniziativa governativa n. 604, presentato al Senato il 19 dicembre 1979, dal ministro Pandolfi. Esso dettava però soltanto alcune norme di snellimento procedurale, senza fornire alcuna soluzione diretta alle cause prima evidenziate; inoltre, nulla diceva in merito al problema fiscale ed a quello del personale. Fu così che la Commissione finanze e tesoro del Senato, d'intesa con il rappresentante del Governo, dette incarico ad una sottocommissione per l'elaborazione di un nuovo testo del disegno di legge che tenesse conto degli elementi emersi nel corso

della discussione, nonché dei suggerimenti pervenuti sia dalla stessa amministrazione che dall'associazione di categoria. Si pervenne quindi al testo approvato dal Senato lo scorso 16 luglio, oggi al nostro esame con il n. 2748.

Passando ad esaminare i singoli articoli del disegno di legge, si rileva che
l'articolo 1 istituisce l'istanza di conferma delle domande già presentate, per le
quali non è stato finora notificato all'amministrazione alcun provvedimento positivo o negativo di liquidazione di indennizzo e contributo per danni di guerra,
di indennizzo per requisizioni e danni alleati e di rimborso dei debiti contratti
dalle formazioni partigiane.

In sostanza, si è ritenuto preferibile per tutte le denunce ancora da definire, con esclusione quindi delle pratiche accantonate con provvedimento di liquidazione, al fine di ristabilire i contatti con i danneggiati e di accertare quali di essi avessero ancora interesse alla trattazione delle loro istanze, prevedere la presentazione di una semplice istanza di conferma.

Per facilitare al massimo la presentazione di tali istanze è stato anche predisposto un apposito schema esemplificativo, in allegato al provvedimento. Si è inteso così dare agli interessati la possibilità di esprimere una risposta definitiva circa la volontà o meno di portare a compimento l'istruttoria delle pratiche.

Con l'articolo 2 è stato fissato al 31 maggio 1982 il termine entro il quale deve essere presentata l'istanza di conferma, pena la decadenza dei benefici relativi alle domande di liquidazione a suo tempo prodotte.

L'articolo 3 fissa i termini del 28 febbraio 1982 e del 31 maggio 1982 rispettivamente per i residenti in Italia e allo estero per la presentazione della documentazione a suo tempo richiesta dalla amministrazione, o per la comunicazione di deduzioni scritte in ordine a difficoltà incontrate per produrre tale documentazione. In mancanza si determina automaticamente la revoca del provvedimento di liquidazione già notificato e gli interessati decadono dai benefici a suo tempo richiesti. L'articolo 4 fissa, sempre a pena di decadenza dai benefici, termini ristretti (di tre o sei mesi) per evadere richieste dell'amministrazione tendenti ad ottenere notizie, atti e documenti, mentre l'articolo 5 precisa l'operatività di detta decadenza nel caso in cui la produzione dei documenti competa a più soggetti o si riferisca ad una pluralità di beni.

L'articolo 6 stabilisce misure per le semplificazioni delle produre e per il coordinamento con la normativa vigente, elevando sensibilmente la fascia delle pratiche per le quali non è più necessario il parere di appositi organi collegiali e fissando i nuovi limiti in lire 200 mila (prezzi al 30 giugno 1943) per l'indennizzo e lire 40 mila (prezzi al maggio 1940) per il contributo.

In sostanza, le semplificazioni procedurali previste nell'originario articolo 6 del disegno di legge n. 604, vengono accentuate nel nuovo testo al nostro esame. Infatti, la normativa vigente prevede l'obbligo di acquisire il parere di appositi organi collegiali (commissione provinciale presso le intendenze, commissione speciale presso il ministero, commissione centrale presso il ministero per i ricorsi). Tale obbligo sussiste solo nei confronti di quelle pratiche che superano determinati importi minimi stabiliti in modo eterogeneo dagli articoli 16 e 18 della legge n. 968, nn. 11 e 12 della legge n. 955 e n. 1 della legge n. 1237. Con il nuovo testo dell'articolo 6 si provvede ad omogeneizzare i criteri, elevando - come si è già detto - sensibilmente la fascia delle pratiche per le quali il parere non è necessario (nuovo limite di 200 mila lire per l'indennizzo e 40 mila per il contributo). Una ulteriore notevole semplificazione è apportata dall'ultimo comma dello stesso articolo, con l'eliminazione delle informazioni e fondando la decisione della pratica sulla dichiarazione di parte (atto notorio o dichiarazione sostitutiva).

L'articolo 7 introduce il principio dell'indennizzo minimo per i danni denunciati in misura non superiore a lire 30 mila per ciascuna domanda, fissando a tale livello la base forfettaria su cui poi applicare i coefficienti di rivalutazione, al netto della vetustà. Ciò allo scopo di assicurare un vantaggio a coloro, per lo più i meno abbienti, che hanno subito danni di lieve entità e per evitare liquidazioni irrisorie che hanno dato spesso luogo a commenti critici. Al riguardo va ricordato che la sottocommissione del Senato, orientata inizialmente a determinare la base minima in lire 15 mila lire, ha elevato detta base a lire 30 mila su richiesta dell'associazione.

L'ultimo comma dell'articolo 7 stabilisce, infine, che tale beneficio si intende esteso anche per quelle pratiche per le quali è stato già notificato il provvedimento di liquidazione, ma tuttora in sospeso in attesa della documentazione.

L'articolo 8 prevede la possibilità di avvalersi degli uffici tecnici erariali per la valutazione dei danni di guerra relativi alle denunce superiori a lire 30 mila. Se la valutazione è inferiore a lire 30 mila (prezzi al 30 giugno 1943) sarà preso come base di calcolo il minimo forfettario di lire 30 mila. L'ultimo comma estende la possibilità di ricalcolo, con estensione del beneficio, alle pratiche per le quali è stato notificato il provvedimento di liquidazione e per le quali manca la documentazione richiesta.

Le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 mirano, con l'elevazione dello importo del contributo d'ufficio, per i fabbricati civili riparati direttamente dallo Stato, all'entità della spesa di ripristino e per quanto riguarda l'importo dell'indennizzo, all'entità del contributo statale già percepito, ad eguagliare le due somme messe a conguaglio, eliminando ogni recupero.

La normativa vigente prevede, invero, sempre per i fabbricati di civile abitazione, ripristinati direttamente dallo Stato, che l'amministrazione proceda alla liquidazione d'ufficio del contributo spettante ai danneggiati o ai loro aventi causa, da porre a conguaglio con la spesa a suo tempo anticipata dallo Stato. Da tale conguaglio emerge, di norma, un saldo a debito dei danneggiati, da recuperare nel limite di un terzo o di due terzi, secondo

le disposizioni vigenti. Orbene, poiché si tratta di interventi attuati dallo Stato nell'immediato dopoguerra, e poiché spesso, agli interessati di allora a distanza di tempo sono subentrati gli aventi causa, i recuperi comportano operazioni lunghe e dispendiose. In altri casi, inoltre, come in quello ipotizzato dall'articolo 10, lo Stato è intervenuto nel ripristino dei fabbricati con la concessione di contributi statali, e le operazioni attuali dell'amministrazione (Ministero del tesoro ed intendenze di finanza) consistono nella messa in istruttoria di domande di indennizzo prodotte dai danneggiati, che comportano liquidazione di somme quasi sempre inferiori ai contributi statali a suo tempo concessi, che vengono detratti, a norma dell'articolo 11 della legge n. 968, per cui si chiudono senza alcun seguito, non prevedendosi in tali casi recuperi a carico dei danneggiati. Quindi si evitano i conguagli, secondo l'articolo 9, ovvero si parifica l'importo dell'indennizzo a quello del contributo statale a suo tempo concesso, secondo l'articolo 10.

L'articolo 11 prevede la possibilità, per il Ministero del tesoro, allo scopo di evadere nel minor tempo possibile le pratiche giacenti, di demandare da una ad altra intendenza di finanza la trattazione e la definizione delle pratiche stesse.

L'articolo 12 disciplina alcune agevolazioni ed esenzioni in materia tributaria.

L'articolo 13 stabilisce che il pagamento delle nuove liquidazioni abbia luogo con venti semestralità costanti consecutive, invece che con sessanta semestralità, e ciò anche in analogia con quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 89 dell'11 febbraio 1958, relativo ai danni subiti dai cittadini italiani nel territorio libero di Trieste, nei territori già sottoposti alla sovranità italiana, ed in Albania. Va precisato, al riguardo, che l'articolo 1 della citata legge n. 89 prevede che, qualora l'importo della liquidazione di un singolo cespite superi l'importo di 30 milioni e 500 mila lire, il pagamento sia effettuato in sessanta semestralità. L'associazione ha chiesto la riduzione delle semestralità a trenta. La sottocommissione della VI Commissione permanente del Senato, tenuto conto degli effetti negativi della svalutazione e del lungo tempo già trascorso dalla presentazione delle istanze, ha ritenuto che la richiesta dell'associazione fosse da assecondare, riducendo, per altro, ulteriormente il numero delle semestralità, ossia da trenta a venti. Lo stesso articolo precisa poi che la ritenuta relativa all'assistenza dei sinistrati di guerra passa dallo 0,50 allo 0,60 per cento sulle somme che saranno pagate dopo l'entrata in vigore della legge.

L'articolo 14 prevede assunzioni temporanee di personale, nel limite massimo di 200 unità e per la durata di sei mesi, onde sopperire ad esigenze manifestatesi specialmente in lavori di copiatura e di archivio, presso la direzione generale e le intendenze di finanza. Nell'impossibilità di risolvere in altro modo il problema del personale, la soluzione proposta con il provvedimento di legge in esame offre una concreta possibilità, da integrare, ovviamente, con altre misure che l'amministrazione non mancherà di adottare sul piano organizzativo ed operativo.

Con l'articolo 15 viene fissato il trattamento economico, previdenziale e sanitario, mentre con l'articolo 16 ne viene valutato l'onere complessivo in 5.600 milioni, fino a tutto il 1985, trovando la copertura nella riduzione dello stanziamento minimo di trenta miliardi di lire già previsto per il pagamento degli indennizzi e dei contributi.

L'articolo 17 prevede, a partire dal 1° aprile 1985, la soppressione della direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra e dei relativi reparti in essere presso le intendenze di finanza e la conseguente ristrutturazione delle direzioni generali del Ministero del tesoro.

L'articolo 18 prevede la soppressione immediata del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra ed il relativo comitato, mentre lo articolo 19 trasferisce le competenze del commissariato alla direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro. Si ricordi, al riguardo, l'osservazione dell'onorevole Toni sul ren-

diconto generale dell'Amministrazione, dello Stato per l'esercizio finanziario 1979.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel raccomandare l'urgente e definitiva approvazione del provvedimento al nostro esame, mi sia consentita ancora qualche finale considerazione sugli obiettivi concreti che il provvedimento intende perseguire. Si può serenamente affermare che scopo fondamentale del disegno di legge in esame è la ricerca di un mezzo idoneo per la rapida definizione delle pratiche residue che, come si è detto all'inizio della relazione, risultano circa 865 mila al primo luglio 1981. Si intende, quindi, porre fine rapidamente ad una situazione anomala, dato che le pratiche per i rimborsi ai danneggiati di guerra non sono ancora state esaurite, a 35 anni dalla fine del conflitto.

Si preordinano le condizioni per chiudere definitivamente tali pendenze entro un arco di tempo ragionevole. Con il provvedimento in esame, infatti, si intende evitare la riapertura di termini, richiedendo invece la conferma di domande o di pratiche abbandonate dagli interessati, sotto pena di decadenza. Con l'eventuale riapertura dei termini si faciliterebbe invece un varco alle speculazioni. Fondamento, invece, della nuova disciplina è la istanza di conferma delle vecchie domande nonché il potenziamento strutture amministrative, oltre allo snellimento delle procedure di liquidazione dei danni di guerra. Il provvedimento si fonda essenzialmente sulla istanza di conferma, un istituto ritenuto discutibile da certuni ma certamente necessario.

Al riguardo desidero sottolineare a quanti intendessero ostacolare l'approvazione o l'attuazione di tale provvedimento – certamente fuori di qui – con pretese eccezioni di incostituzionalità che esiste in materia di contenzioso tributario, articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1977 che stabilisce la costituzionalità della istanza di conferma.

Infine, va precisato che molte delle proposte avanzate dall'associazione nazionale danneggiati di guerra risultano accolte nel testo elaborato ed approvato dal Senato ed oggi al nostro esame. Non hanno trovato, invece, accoglimento alcune proposte che si pongono in senso contrario alla finalità del provvedimento di legge, che avrebbero avuto cioè l'effetto di prolungare all'infinito l'attività del settore anziché consentirne la definizione, anche a prescindere dai pesanti riflessi finanziari.

Con queste osservazioni invito nuovamente i colleghi ad approvare definitivamente il disegno di legge, pur nella doverosa considerazione del dibattito che seguirà e che certamente non ostacolerà la rapida definizione della materia, rendendo così giustizia ai danneggiati dagli eventi bellici senza ulteriore indugio o speculazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TONI. Finalmente una delle vicende più emblematiche della inefficienza della pubblica amministrazione giunge al nostro esame dopo un approfondito dibattito svoltosi al Senato e protrattosi piuttosto a lungo. Già in passato il nostro gruppo e tanti altri colleghi avevano rilevato con precise argomentazioni l'esigenza che si provvedesse a risolvere il problema posto da una mastodontica e faraonica organizzazione con circa 650 dipendenti, per non parlare dei 350 dipendenti distaccati presso le direzioni provinciali del Ministero del tesoro e le intendenze di finanza. Ho parlato di organizzazione mastodontica e faraonica per l'esistenza di troppi dipendenti e di troppi direttori generali o di divisione; si tratta di una bardatura che mal si giustifica con i compiti assegnati, soprattutto se si pensa che sono passati 35 anni dalla fine della guerra.

Il disegno di legge al nostro esame, pur con alcune lacune, rende giustizia e, anche se tardivamente, rappresenta un segnale positivo di cui il nostro gruppo prende atto con profonda soddisfazione. Per altro, la Corte dei conti aveva già rilevato da oltre 8 anni la situazione anacronistica proponendo che si addivenisse alla presentazione di un disegno di legge *ad hoc*. Fin dal 1976 il gruppo comunista aveva avanzato proposte risolutive sulle quali vi è stato l'assenso di altri gruppi.

Ricordo che nel 1977 il nostro presidente accoglieva la mia proposta di andare alla costituzione di un comitato di parlamentari che studiasse la materia per proporre soluzioni concrete al Governo.

A trentacinque anni dalla fine della guerra siamo tuttora in una situazione allucinante, come è stato riferito puntualmente dal relatore. Al 31 dicembre 1980 le pratiche ancora da trattare erano ancora 879.688, quelle non ammesse al pagamento per mancata presentazione di documenti da parte degli interessati erano 248 mila, quelle accantonate nel corso dell'istruttoria 336.703, quelle da definire erano 294.457, di cui una gran parte in corso di trattazione (molte delle quali per importi considerevoli).

Lungi da me – stante anche l'ora – l'intenzione di fare la storia di come sia stato possibile, dopo trentasei anni, giungere ad un arretrato così imponente; converranno con me i colleghi che qualcosa non ha funzionato, del resto lo stesso sottosegretario Tiraboschi al Senato ha rilevato l'insufficienza della pubblica amministrazione.

Il provvedimento al nostro esame, pur tardivo, viene considerato con favore dal gruppo comunista poiché consente, entro qualche anno, di andare alla definizione delle pratiche sospese stabilendone i tempi e le modalità prevedendo, al contempo, la soppressione della Direzione generale per i risarcimenti di guerra entro il 1° aprile 1985.

Esprimiamo la nostra soddisfazione anche per un altro punto; al Senato, rispetto al testo originario, sono stati approvati due articoli aggiuntivi (18 e 19) che si riferiscono alla soppressione del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra ed al trasferimento delle competenze di questo

Commissariato alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro.

A questo proposito ricordo che sino dal 1976 il nostro gruppo aveva sottolineato la questione, anche perché si trattava di un fantomatico Commissariato che, nel 1978, era ignorato dallo stesso rappresentante del Governo, malgrado i continui richiami della Corte dei conti.

Preannuncio quindi il voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento in questione che mette ordine in una vicenda non certo esemplare per quanto riguarda il funzionamento della pubblica amministrazione, sottolineando che riteniamo non rinunciabile l'istituto della istanza confermatoria e raccomandando vivamente al Governo di pubblicizzare al massimo tale istituto.

SEPPIA. Desidero convenire anche io sulla necessità di una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame che, da circa due anni, è pendente allo esame del Parlamento e che chiude una situazione che si trascina, con ritardi e disfunzioni della pubblica amministrazione, ormai da troppo tempo. Si tratta di risolvere con urgenza una serie di problemi legati ad un evento che risale oramai a 35 anni fa; vi è però un elemento che mi preoccupa e che deriva dall'articolazione stessa del provvedimento con il quale, senza un comportamento attivo dell'amministrazione, non sarà possibile raggiungere l'obiettivo che ci prefiggiamo. Il disegno di legge in questione è stato presentato, come si afferma nella relazione introduttiva, per affrontare e risolvere, in presenza di una riduzione di personale verificatosi specialmente presso le intendenze di finanza, l'annoso problema delle pratiche pendenti, affrontate e non liquidate per mancanza di documentazione (circa 612 mila denunce e domande alla data del 30 settembre 1979). La strada che si è voluta intraprendere per lo sfoltimento delle pratiche, cioè quella della presentazione da parte dell'interessato dell'istanza confermatoria, riteniamo che possa rappresentare un elemento di maggiore difficoltà specialmente da parte di quei cittadini meno protetti, i più anziani, quelli meno a conoscenza della situazione e che, appunto per ignoranza, verranno a decadere dal beneficio cui invece hanno diritto. Si deve aggiungere a questo una difficoltà ulteriore, che nasce dalla complessità della documentazione da presentare. La strada migliore sarebbe stata quella di prendere in considerazione le domande già presentate in illo tempore e far decadere tutte quelle che, ad una certa data, non presentavano la documentazione o gli attestati richiesti dalla aniministrazione.

Con la soluzione che si è invece voluto prospettare vi è il rischio di una nuova, notevole ondata cartacea verso la amministrazione finanziaria con la presentazione di 800 mila domande di conferma che creeranno un'ulteriore mole di lavoro.

Di fronte a questa preoccupazione, espressa anche dall'onorevole Toni, sarebbe opportuna una attività promozionale, un impegno attivo del Governo per portare a diretta conoscenza degli interessati la normativa, oltreché aiutarli ed assisterli per evitare che proprio le categorie più sprovviste ed emarginate possano venire a decadere dal diritto all'esame delle loro pratiche.

Considerando che una eventuale modifica del provvedimento comporterebbe un prolungamento del suo *iter*, dovendo poi di nuovo essere esaminato dall'altro ramo del Parlamento, e per l'esigenza di chiudere una partita che non è certamente positiva, anche se non dobbiamo dimenticare la complessità dell'esame delle singole pratiche (e sarebbe ingiusto scaricare tutte le responsabilità sull'amministrazione), preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista al disegno di legge.

GARZIA. Le dichiarazioni dei colleghi che mi hanno preceduto sono perfettamente in linea con la completa e pregevole relazione svolta dall'onorevole de Cosmo. Debbo anche sottolineare che la nostra Commissione è stata sempre sensibile alle istanze delle categorie interessate al problema, contemperandole, nello stesso tempo, con le esigenze di carattere genera-

le, e anche questa volta ci stiamo muovendo in questa direzione, per cui, a nome del gruppo della democrazia cristiana, esprimo la piena adesione al provvedimento.

Vorrei però fare alcune brevissime considerazioni. La questione del risarcimento dei danni di guerra non è esemplare, ma forse una volta tanto la tolleranza nei riguardi dei cittadini ha coinciso con una relativa, scarsa attività dello Stato a beneficio dei cittadini stessi che hanno avuto finora, dopo trentacinque anni, la possibilità di chiedere appunto il risarcimento. Ma dato che qualsiasi tipo di tolleranza non può essere protratto all'infinito, il Governo, con il disegno di legge n. 604 presentato nel 1979, aveva iniziato un primo esame del problema che andiamo ora a chiudere con il disegno di legge in discussione. Ho parlato di tolleranza perché molto spesso alla presentazione delle domande non ha corrisposto (ne fanno fede le 600 mila pratiche abbandonate), non è seguita da parte degli interessati una puntuale presentazione della documentazione occorrente per la liquidazione delle pratiche stesse. Ecco perché ritengo che l'istituto dell'istanza confermatoria sia perfettamente logico (le riserve dell'Associazione danneggiati di guerra, dopo i chiarimenti forniti al Senato, sono state limitate e di non molta consistenza), oltreché legittimo, in quanto è l'unico modo per identificare colui che ha veramente interesse a far valere il suo diritto. Qualsiasi altra strada protrarrebbe all'infinito la situazione esistente.

Qualche riserva è stata presentata sulla complessità della documentazione richiesta, ma non la ritengo molto fondata. Ha invece ragione l'Associazione quando chiede che, arrivati ad un certo punto, si chiuda il procedimento e si provveda alla liquidazione.

La raccomandazione che facciamo è che si pubblicizzi al massimo la normativa e poi non ci si limiti ad una pura e semplice applicazione della legge che andiamo ad approvare oggi in via definitiva, ma che si faccia seguito all'ondata cartacea che sta per invadere l'amministrazione con

un'azione concreta di assistenza degli aventi diritto. Si prevede un organico notevole, ma esso è giustificato pienamente dalla mole delle pratiche da definire.

Vorrei infine sottolineare che nel disegno di legge è anche prevista la soppressione dell'ufficio per il risarcimento dei danni di guerra che ha indubbiamente svolto una azione utile. Questo ufficio infatti non solo eroga residui ma riscuote crediti. D'altra parte l'aver soppresso tale ufficio è giustificato dal fatto che esso all'interno dello stesso Ministero è relegato all'esame di poche pratiche.

Nel rinnovare l'adesione del gruppo democristiano al disegno di legge, raccomando al Governo di non limitarsi al solo espletamento delle pratiche ma anche di garantire l'assistenza periferica in modo da definire una volta per tutte la questione.

MANFREDI MANFREDO. Riconosco pienamente la necessità e l'urgenza di questo disegno di legge, tuttavia non posso fare a meno di esprimere alcune perplessità nei confronti dell'articolo 1 il quale in sede di applicazione certamente creerà molte difficoltà sul piano dell'istruttoria. Il termine di 6 mesi rischia di far decadere domande che per oltre 20 anni sono rimaste in vita, per cui può verificarsi il caso di un italiano all'estero che deve preoccuparsi di presentare la domanda entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Mi riservavo di presentare un emendamento al riguardo, ma poiché, come ho già detto prima, è necessario approvare oggi stesso questo provvedimento, mi limito a far registrare agli atti questa mia preoccupazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DE COSMO, Relatore. Nel prendere atto delle dichiarazioni dei colleghi mi associo a loro nell'invitare il Governo a dare la massima pubblicità a questo provvedimento. Sulla possibilità di avvertire singolarmente gli interessati esprimo delle riserve oggettive più che soggettive poiché è oggettivamente difficile individuare gli aventi causa, in quanto dopo 30 anni possono essere deceduti o difficilmente rintracciabili.

Va inoltre precisato che lo stanziamento previsto fa chiaramente riferimento alle pratiche residue, di cui ai punti B e C del prospetto; cioè vengono escluse circa 250 mila domande-denuncia rimaste inevase per mancanza di presentazione dei documenti. Pertanto per tali pratiche si dovrà, pena la decadenza, semplicemente produrre la documentazione senza ricorrere all'istanza di riconferma. In tal modo, secondo gli esperti del Ministero, le pratiche residue sarebbero solo 100 mila.

All'onorevole Manfredi che ha espresso una sua legittima preoccupazione rispondo facendo riferimento al principio regolatore del provvedimento al nostro esame, che è quello della decadenza, l'unico riconosciuto valido per porre fine a queste procedure.

Ringrazio il gruppo della democrazia cristiana che con l'adesione a questo provvedimento conferma l'interessamento del gruppo nei confronti di queste categorie. In relazione a quanto detto dall'onorevole Manfredi sulla legittimità della istanza di conferma mi rifaccio a quanto già detto nella relazione a proposito della sentenza della Corte costituzionale.

Per quanto riguarda le osservazioni che sono state fatte circa l'Associazione dei danneggiati di guerra desidero mettere in risalto che il provvedimento prevede un incremento (dallo 0,50 allo 0,60 per cento) del contributo. Senza entrare nel merito delle valutazioni che si potrebbero fare dell'uso di questi fondi da parte della Associazione, debbo doverosamente informare la Commissione che non risultano pervenute al Ministero del tesoro richieste di concreta assistenza ai singoli soggetti. Sotto questo aspetto non credo che l'Associazione abbia nulla da recriminare.

Con queste osservazioni rinnovo l'invito ad una rapida approvazione del provvedimento in questione.

TIRABOSCHI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ringrazio l'onorevole de Cosmo per la sua relazione, che condivido

nell'analisi e nei contenuti, e tutti i commissari intervenuti nel dibattito odierno.

Il testo del provvedimento in questione è stato lungamente esaminato al Senato ed alla sua stesura hanno partecipato tutti i gruppi presenti nella Commissione finanze e tesoro del Senato. L'obiettivo che si è voluto conseguire, prima di ogni altro, è stato quello di snellire le procedure per chiudere una vicenda che ha dato luogo ad una serie di disservizi e speculazioni che tutti conosciamo.

Circa le preoccupazioni che sono state espresse a proposito delle istanze di conferma debbo dire che il Governo ritiene indispensabile tale istituto. Non potevamo affidarci semplicemente alle documentazioni perché questo avrebbe significato produrre solo contenziosi complessi ed interminabili iter nei rapporti tra amministrazione pubblica e cittadini. In sostanza si tratta di affidarsi ad un dato certo per la selezione tra quanti hanno ancora interesse ad avere la liquidazione dei danni di guerra e quanti non l'hanno.

Alle osservazioni avanzate dall'onorevole Toni replico affermando che il Governo conta di dare la massima pubblicità alla istanza di conferma che rappresenta anche il mezzo per liquidare il 40 per cento delle pratiche ancora in fase di istruttoria; in questo modo si potrà prestare maggiore attenzione alle pratiche di importo considerevole.

Il Governo ritiene che la pubblica amministrazione debba farsi parte attiva per condurre in porto tutta questa vicenda come ritiene che un ruolo negativo sia stato giocato, sinora, dall'intreccio tra una legislazione insufficiente ed una amministrazione dello Stato troppo burocratica e lenta. Con questo provvedimento si semplificano le procedure e si dà all'amministrazione statale la possibilità di intervenire con rapidità.

Debbo infine ricordare che non tutte le richieste dell'Associazione dei danneggiati di guerra erano accoglibili come quella, ad esempio, che si riferiva alla riapertura dei termini per la rivalutazione dei coefficienti; altre richieste sono state pienamente accolte. VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

Nel rinnovare il ringraziamento al relatore e a quanti sono intervenuti, sollecito una rapida approvazione del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle 12,20.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

(Istanza di conferma delle domande già presentate e non definite con provvedimento formale).

Le domande di indennizzi e contributi per danni di guerra presentate a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni e integrazioni, le domande di indennizzo per requisizioni e danni alleati presentate a norma della legge 9 gennaio 1951, n. 10, e successive modificazioni, e le domande di rimborso dei debiti contratti dalle formazioni partigiane presentate a norma del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per le quali non sia già stato ritualmente notificato un provvedimento positivo o negativo di liquidazione, devono essere, a cura dei richiedenti o dei loro aventi causa, confermate con istanza da trasmettere, secondo le rispettive competenze, alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra.

Nella istanza di conferma, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato alla presente legge, devono essere indicate:

- a) le generalità complete di coloro che sottoscrivono l'istanza, la loro residenza e l'eventuale domicilio eletto; per le società e gli enti occorre precisare la sede e la ragione sociale o la denominazione:
- b) la località in cui si verificarono i danni;

c) le generalità complete di coloro che presentarono la domanda di liquidazione ed il titolo costitutivo del trasferimento, limitatamente ai casi in cui il soggetto che produce l'istanza di conferma sia persona diversa dai danneggiati.

Qualora vi siano più interessati ad una stessa domanda di liquidazione, la istanza di cui ai precedenti commi può essere presentata da uno solo di essi per conto proprio e degli altri interessati. In questo caso la istanza deve indicare anche le generalità degli altri interessati, la loro residenza e il titolo costitutivo del trasferimento.

(È approvato).

ART. 2.

(Termine di presentazione dell'istanza di conferma – Decadenza).

L'istanza di conferma deve essere presentata entro il 31 maggio 1982. Trascorso inutilmente detto termine gli interessati decadono dai benefici relativi alle domande di liquidazione a suo tempo prodotte.

(È approvato).

ART. 3.

(Provvedimenti di liquidazione notificati ma non eseguiti per mancata presentazione dei documenti richiesti).

I destinatari di provvedimenti di liquidazione emessi in relazione alle norme indicate al primo comma del precedente articolo 1, debitamente notificati e non eseguiti per la mancata presentazione di documenti, debbono, entro il 28 febbraio 1982, provvedere all'invio dei documenti stessi all'ufficio che ne fece richiesta.

Nello stesso termine di cui al comma precedente gli interessati possono comunicare deduzioni scritte, precisando le ragioni per le quali non producono gli atti e i documenti richiesti.

Il termine di cui ai commi precedenti è fissato al 31 maggio 1982 per i residenti all'estero. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, la mancata trasmissione dei documenti richiesti o la mancata comunicazione di deduzioni giustificative al riguardo determinano automaticamente la revoca del precedente provvedimento e la decadenza dai benefici relativi alle domande a suo tempo presentate.

Nel caso in cui gli interessati abbiano comunicato nei termini le deduzioni di cui al precedente secondo comma, l'Amministrazione decide sulla domanda di risarcimento mediante decreto concessivo o di rigetto.

(È approvato).

ART. 4.

(Richiesta dell'Amministrazione di notizie, atti, e documenti).

Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle denunce e delle domande presentate, entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data in cui tali richieste sono state ritualmente comunicate.

Il predetto termine di tre mesi è raddoppiato per i residenti all'estero.

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, la mancata trasmissione dei documenti richiesti determina la decadenza dai benefici relativi alle domande a suo tempo presentate.

(È approvato).

ART. 5.

(Operatività della decadenza).

Nel caso in cui la produzione di documenti competa a più soggetti o si riferisca ad una pluralità di beni, la decadenza prevista dagli articoli precedenti opera solo nei confronti dei soggetti inadempienti ovvero limitatamente ai beni per i quali non sia stata prodotta la documentazione.

(È approvato).

ART. 6.

(Semplificazione delle procedure e coordinamento con le disposizioni precedenti).

A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1957, n. 1237, per i danni indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, si applicano le norme contenute negli articoli 16 e 18, commi primo, terzo e quarto della legge stessa, purché la entità dei danni denunciati per ciascuna domanda non superi lire 200.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, per l'indennizzo e lire 40.000, ai prezzi vigenti al maggio 1940, per il contributo.

Gli importi indicati negli articoli 11 e 12 della legge 29 settembre 1967, n. 955, sono elevati a lire 200.000 per l'indennizzo e a lire 40.000 per il contributo, determinati con i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Agli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti due commi, per l'indennizzo si fa riferimento all'importo dei danni denunciati, se non supera lire 30.000 per ciascuna domanda.

In deroga agli articoli 16, 17 e 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, nei casi in cui i danni denunciati non superano gli importi indicati nei primi due commi, l'Amministrazione decide sulla base della documentazione in atti, integrata, se necessario, con un atto di notorietà o con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ai fini della dimostrazione della proprietà immobiliare.

(È approvato).

ART. 7.

(Liquidazioni forfettarie di danni di guerra).

L'indennizzo concedibile, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, per i danni denunciati in misura non superiore a lire 30.000

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

per ciascuna domanda, viene commisurato in tutti i casi alla base forfettaria di lire 30.000, al netto della vetustà, da moltiplicare, a seconda della località dei danni, per il coefficiente 5,8 o 15, anche in esecuzione di decisione di un ricorso o di una opposizione.

Il beneficio del precedente comma va esteso ai destinatari di provvedimenti di liquidazione di cui all'articolo 3.

(È approvato).

ART. 8.

(Valutazione dei danni di guerra denunciati in misura superiore a lire 30.000).

Per la valutazione dei danni, nonché per ogni determinazione tecnica relativa alle denunce, gli Uffici liquidatori possono avvalersi degli Uffici tecnici erariali, qualunque sia la natura dei beni.

Qualora l'entità dei danni valutati ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 sia inferiore a lire 30.000, la base netta di commisurazione dell'indennizzo, da moltiplicare per il coefficiente di rivalutazione di legge, è fissata forfettariamente in lire 30.000.

Anche in questo caso, si applica l'estensione prevista nell'ultimo comma del precedente articolo 7.

(È approvato).

ART. 9.

(Fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dallo Stato - Conguaglio).

In deroga all'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, il contributo liquidabile per i fabbricati di civile abitazione, riparati direttamente dagli uffici del Genio civile, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il conguaglio previsto dal primo comma dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955, viene fissato in misura pari alla spesa sostenuta dallo Stato per i lavori di ripristino, per cui non si fa luogo ad alcun conguaglio.

Tra i fabbricati suddetti, sono compresi quelli riparati direttamente dall'ufficio del Genio civile del territorio libero di Trieste a spese dello Stato o, in precedenza dal Governo militare alleato.

Sono abrogati i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955.

(È approvato).

ART. 10.

(Sanatoria per contributi diretti statali).

Nei casi in cui, a norma delle disposizioni anteriori alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, i danneggiati abbiano usufruito di contributi statali per il ripristino di case di abitazione, l'indennizzo liquidabile in base alla citata legge n. 968 viene fissato in misura pari al contributo statale percepito.

(È approvato).

ART. 11.

(Facoltà di demandare ad altri uffici la trattazione e la definizione delle residue denunce o domande relative alle materie oggetto della presente legge).

Il Ministro del tesoro, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, può disporre che, in deroga agli articoli 6 e 9, primo comma, del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, all'articolo 4, primo e secondo comma della legge 9 gennaio 1951, n. 10, nonché agli articoli 15, 16, 17, 30 e 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, la trattazione e la definizione delle residue domande o denunce, per le quali non sia stato adottato alcun provvedimento decisorio o non sia intervenuta la decadenza di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, sia devoluta da una ad altra Intendenza di finanza, tenuto conto dei carichi di lavoro pendenti, del personale disponibile e dei criteri di viciniorità.

(È approvato).

ART. 12.

(Agevolazioni ed esenzioni in materia tributaria).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, gli atti ed i contratti aventi per oggetto tali provvidenze, sono esenti dalle imposte di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, dalla tassa di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti documenti, atti e contratti, ove vi siano assoggettati, scontano le solo imposte fisse di registro.

Dalla data indicata nel primo comma, gli indennizzi ed i contributi suddetti sono esenti dall'imposta di successione e dalla imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto.

(È approvato).

ART. 13.

(Modalità di pagamento).

Il sistema dei pagamenti rateali, previsto dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, è esteso alle liquidazioni di cui all'articolo 1 della stessa legge, le cui norme continuano ad applicarsi ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la ritenuta stabilita dall'articolo 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è fissata nella misura dello 0,60 per cento.

(È approvato).

ART. 14.

(Assunzioni temporanee di personale).

Per provvedere alle eccezionali esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, il Ministero del tesoro è auto-

rizzato, fino al 31 marzo 1985, ad effettuare assunzioni temporanee di personale nel limite di un contingente massimo di 200 unità da assegnare ai servizi centrali e periferici, in base alle rispettive esigenze.

Il personale in questione viene assunto per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare, con l'osservanza delle norme sul collocamento e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Le unità che vengono meno per un qualsiasi motivo, nel corso del periodo, possono essere reintegrate.

(È approvato).

ART. 15.

(Trattamento economico, previdenziale e sanitario del personale temporaneo).

Al personale assunto a norma del precedente articolo 14 compete, per le giornate di effettiva presenza, il trattamento economico iniziale previsto per il personale statale di ruolo del IV livello, oltre agli eventuali assegni familiari per le persone a carico.

Competono, inoltre, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

Il personale in questione ha diritto inoltre all'assistenza sanitaria secondo le disposizioni di legge ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e a quella contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA -- SESTA COMMISSIONE -- SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

ART. 16.

(Copertura dell'onere relativo al personale temporaneo).

All'onere derivante dai precedenti articoli 14 e 15, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1981, in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1982 al 1984, ed in lire 700 milioni per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento minimo di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 17.

(Soppressione della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra e dei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza).

La Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra, istituita transitoriamente presso il Ministero del tesoro con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, è soppressa a partire dal 1º aprile 1985.

Dalla stessa data sono soppressi i reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza.

Ferma restando la consistenza numerica del personale del quadro *B* della tabella VII allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alla ristrutturazione delle Direzioni generali del Ministero del tesoro, riordinando l'eventuale materia residua di competenza della soppressa Direzione generale dei danni di guerra.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze, sarà riordinata la materia residua dei reparti danni di guerra.

(È approvato).

ART. 18.

(Soppressione del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra).

Sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ed il Comitato, istituiti, rispettivamente, con gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674.

(È approvato).

ART. 19.

(Trasferimento delle competenze del Commissariato alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro).

Le attribuzioni ed i compiti assegnati al Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra dal decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e dalle leggi 24 ottobre 1949, n. 810, 8 gennaio 1952, n. 25, 29 aprile 1953, n. 430, 20 febbraio 1958, n. 113, e 21 febbraio 1963, n. 359, sono trasferiti alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro.

I relativi provvedimenti definitivi sono adottati con decreto del Ministro del tesoro, che può avvalersi della facoltà di delegare la firma degli atti prevista dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

Poiché all'allegato non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

| | (nel caso in cui la denuncia sia stata prodotta da persona d care esattamente le generalità della persona che a suo temp tolo costitutivo in base al quale il sottoscrivente medesimo è za di conferma. Ad esempio: successione, vendita, cessione | o presentò la denuncia e il ti- è abilitato a presentare l'istan- |
|-----------------|---|--|
| | | |
| | | |
| | dal sottoscritto | |
| <i>b</i>) fu p | presentata: | |
| | (indicare eventuali altri Uffici cui la denuncia fu a suo t | empo inviata) |
| | | |
| | all'intendenza di Finanza di | |
| | al Ministero del Tesoro - Direzione Generale Danni di | i Guerra |
| <i>a</i>) fu p | resentata: | |
| In | ordine alla denuncia predetta il sottoscritto rende no | oto che: |
| | per debiti contratti dalle formazioni partigiane | |
| | per requisizioni e danni alleati | |
| | per danni di guerra | |
| | , la denuncia: | T dolla logge |
| | presente istanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo | |
| Vio | , C | (Comune) |
| •••••• | residente in | |
| 11 | sottoscritto (cognome, nom | e, luogo e data di nascita) |
| | | |
| | | All'intendenza di Finanza di |
| | | ROMA |
| | | Al Ministero del Tesoro Direzione Generale Danni di Guerra |
| | | |
| | | ALLEGATO |

| VIII LEGISLATURA — | SESTA COMMISSIONE — | SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981 |
|--------------------|---------------------|---------------------------|
| | | |

| | VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981 |
|------------|---|
| | |
| | Il sottoscritto rende noto inoltre che: |
| | la presente istanza è prodotta anche a nome e per conto delle seguenti persone: |
| |)(indicare le generalità degli altri interessati, la loro residenza e il titolo costitutivo) |
| | |
| 3 |) |
| | la presente istanza è presentata dal sottoscritto in qualità di legale rappresentan- te di |
| | (indicare la sede e la ragione sociale o la denominazione per le società e gli enti) |
| za | Chiede, infine, che tutte le comunicazioni e le notifiche relative alla presente istansiano effettuate al seguente indirizzo: |
| | |
| | FIRMA |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Noi | |
| mer ben | Per accelerare la trattazione della pratica, l'istante può allegare, in tutto od in parte, la docu- tazione qui di seguito specificata o quell'altra che ritiene necessaria per dimostrare il suo su- tro al titolare originario: |
| | atto notorio rilasciato |
| • | |
| | dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata da |
| | |
| | |
| | eventuali altri documenti: |
| | 1) |
| | 2) |
| | 2) |
| | 2) |

(È approvato).

VIII LEGISLATURA - SESTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra » (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (2748):

Presenti e votanti . . . 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari . . . —

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Bellocchio, Bernardi, Bernardini, Borgoglio, Citterio, Conchiglia Calasso, de Cosmo, Gaiti, Garzia, Gottardo, Laganà, Mazzarrino, Merolli, Patria, Pavone, Pierino, Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Sarti, Seppia, Spaventa, Toni, Triva e Usellini.

È in missione:

Antoni.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO